

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA****DETERMINAZIONE**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20250010301 Data 25-02-2025**Codice e Num. Det. DDVP1 - 18 - 2025****OGGETTO****OASI DI PROTEZIONE IN SCADENZA NEL 2025. RINNOVO FINO AL 26.04.2028.****UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA LOCALE**
Servizio Amministrativo Attività Faunistico-Venatorie

Il sottoscritto Commissario Capo Francesco Pugliese, Funzionario di Elevata Qualificazione, Responsabile dell'U.O.A. Polizia Locale;

Visto il Decreto del Presidente n.191 del 18.09.2024 ad oggetto: "*Adeguamento Macrostruttura dell'Ente*" con decorrenza 20.09.2024;

Visto il Decreto Presidenziale n.196 del 18.09.2024 ad oggetto "*Attribuzione incarico di Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Polizia Locale al Commissario Capo Sig.Francesco Pugliese*";

Visto l'Atto di Gestione Organizzativa n.46175 del 23.09.2024 ad oggetto: "*Assegnazione risorse umane alle strutture apicali dell'Ente a seguito dell'adeguamento della Macrostruttura*";

Visto l'Ordine di Servizio n. 5-48450 del 08.10.2024 ad oggetto: "*Unità Organizzativa Autonoma Polizia Locale – Assetto organizzativo e strutturale dal 20.09.2024*";

Visto l'art. 10 della L 157/92 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visti gli art. 7 e 8 comma 2 della L.R. 5/2018 e s.m.i. "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

Vista la D.D. nr. 999- 68811 del 26.11.2021 ad oggetto: "Progetto di gestione delle oasi di protezione della fauna: aggiornamento disciplinare";

PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale DDAP2 nr. 256-18817 del 27.03.2020 si è provveduto al rinnovo fino al 27.03.2025 dell'Oasi di protezione denominata "BASALUZZO";

con Determinazione Dirigenziale DDAP2 nr. 257-18820 del 27.03.2020 si è provveduto al rinnovo fino al 27.03.2025 dell'Oasi di protezione denominata "BASSIGNANA-RIVARONE";

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

con Determinazione Dirigenziale DDAP2 nr. 258-18821 del 27.03.2020 si è provveduto al rinnovo fino al 27.03.2025 dell'Oasi di protezione denominata "FRESONARA";

con Determinazione Dirigenziale DDVA3 nr. 183-18311 del 14.04.2022 si è provveduto al rinnovo fino al 26.04.2025 delle Oasi di protezione sottoelencate e di seguito denominate:

- "ALLUVIONI CAMBIO"
- "BALZOLA"
- "CANDELA"
- "CARROSIO"
- "CASALE TERRANOVA"
- "CASTELLETTO MONFERRATO"
- "FRASSINETO"
- "GRIMALDA"
- "ISOLA SANT'ANTONIO CAMPO"
- "MONGIARDINO"
- "MONTECASTELLO"
- "ODALENGO PICCOLO"
- "PARETO"
- "PIOVERA"
- "STRETTE VAL BORBERA"
- "VALMADONNA"
- "VILLANOVA – A –"
- "VILLANOVA – B –"
- "VILLAROSA".

Considerato che le Oasi di protezione sono aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e che la superficie complessiva delle Oasi che insistono sul territorio provinciale è di ha 5277 di cui ha 4845 riferiti alle Oasi di cui sopra e che la superficie delle stesse rappresenta l'1,63% della superficie del territorio provinciale;

considerato inoltre che la superficie destinata alla protezione della fauna selvatica, in base all'art. 10 c. 3 della L.157/92, deve rappresentare una quota dal 20 al 30% e che attualmente la percentuale delle zone protette della Provincia (Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura, Parchi e Riserve Naturali) è del 17,12%, quindi inferiore al minimo richiesto;

Vista la scadenza delle oasi sopraelencate fissata in parte al 27.03.2025 e in parte al 26.04.2025 e considerata la necessità di garantire la continuità delle stesse, si ritiene opportuno procedere al rinnovo delle stesse uniformando la scadenza al 26.04.2028

Dato atto che la Provincia si riserva la facoltà di revocare le oasi di protezione prima della scadenza stabilita, sia a seguito di una revisione generale degli istituti di protezione, sia per problematiche che possano comprometterne le finalità di gestione o per cause legate alla sicurezza dei territori;

Per quanto sopra premesso si ritiene opportuno autorizzare il rinnovo delle Oasi di protezione della fauna sopra citate fino al 26.04.2028;

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta essere depositata agli atti.

Verificato che l'istruttoria è stata regolarmente esperita e che il provvedimento risulta così conforme alle vigenti disposizioni normative

DETERMINA

1) di RINNOVARE le oasi di protezione sottoelencate uniformando la scadenza al 26.04.2028:

“BASALUZZO”
“BASSIGNANA-RIVARONE”
“FRESONARA”
“ALLUVIONI CAMBIO”
“BALZOLA”
“CANDELA”
“CARROSIO”
“CASALE TERRANOVA”
“CASTELLETTO MONFERRATO”
“FRASSINETO”
“GRIMALDA”
“ISOLA SANT'ANTONIO CAMPO”
“MONGIARDINO”
“MONTECASTELLO”
“ODALENGO PICCOLO”
“PARETO”
“PIOVERA”
“STRETTE VAL BORBERA”
“VALMADONNA”
“VILLANOVA – A –”
“VILLANOVA – B –”
“VILLAROSA”

2) di DARE ATTO che la Provincia si riserva la facoltà di revocare le oasi di protezione prima della scadenza stabilita, sia a seguito di una revisione generale degli istituti di protezione, sia per problematiche che possano comprometterne le finalità di gestione o per cause legate alla sicurezza dei territori;

3) di DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento all'Albo Pretorio dei comuni interessati dalle ubicazioni delle Oasi sopraelencate, ai Gestori delle Oasi sopraelencate, alle Associazioni Venatorie, alle Organizzazioni Agricole provinciali, agli A.T.C. ed al Servizio Vigilanza Faunistica;

4) di DARE ATTO che è avvenuta la registrazione della presente Determinazione nel Registro Informativo delle Determinazioni dell'Unità Organizzativa Autonoma Polizia Locale;

5) di DARE ATTO che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata al Servizio Amministrativo Attività Faunistico-Venatorie dell'Unità Organizzativa Autonoma Polizia Locale;

6) di DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile UOA Polizia Locale
Commissario Capo Francesco Pugliese**

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio*